



il Patronato della CGIL

A tutte le strutture INCA

Roma, 26 luglio 2021

Oggetto:

PROTEZIONE SPECIALE E CIRCOLARE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO DEL 19.07.2021

Come tutti voi sapete, con il d.l 130/2020 è stata introdotta la protezione speciale (art. 19 c. 1.1 e 1.2 del D.lsg 286/98) che ricalca la precedente protezione umanitaria la quale era stata abrogata dal d.l. 113/2018.

A seguito della introduzione della nuova normativa sono sorti molti dubbi sulla portata della nuova protezione e sulle modalità con cui poteva essere richiesta.

Pertanto, la Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha emanato una lunga circolare che fornisce delle utili indicazioni per il lavoro di tutti noi.

Quindi, prendendo spunto dalle novità e dalla interpretazione fornita dalla Commissione Nazionale ci è sembrato utile riassumere i principali punti di interesse di questa nuova protezione.

1) *Cos'è la protezione speciale e a che tipo di permesso di soggiorno corrisponde?*

La protezione speciale è prevista dall'art. 19 c. 1.1 e 1.2 del TUI (D.Lgs 286/98) e **viene riconosciuta dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale** solitamente competente per il luogo di dimora del cittadino straniero.

A seguito del riconoscimento, la Questura è obbligata a rilasciare un **permesso di soggiorno di due anni** che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa e può essere **convertito** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2) *Come si ottiene il riconoscimento della protezione speciale? (da pag. 1 a pag. 8 della circolare)*

Ci sono 3 modi:

- **Tramite la richiesta di protezione internazionale/asilo.** La richiesta di protezione è presentata dal cittadino straniero alla Questura, la quale la inoltra alla Commissione Territoriale

competente (artt. 26 e 2 D.Lgs 25/08). La Commissione Territoriale, dopo l'audizione del richiedente asilo, può decidere di riconoscergli la protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria della durata di 5 anni) oppure la protezione speciale (art. 32 D.Lgs 25/08)

- **Tramite richiesta diretta alla Questura di rilascio del permesso per protezione speciale.**

Questa possibilità è stata ostacolata dalla circolare del 19.03.2021 del Ministero dell'Interno che ha ritenuto irricevibili tutte le richieste di protezione speciale presentate al Questore (art. 19 c. 1.2 D.Lgs 286/98). Molti tribunali italiani ed ora anche la Commissione Nazionale hanno ribadito che la richiesta può essere presentata anche direttamente alla Questura, la quale dovrà inviare la documentazione alla Commissione Territoriale che emetterà un parere vincolante entro 30 giorni.

- **In caso di rigetto di altro permesso di soggiorno.** La Questura prima di rigettare la richiesta di un permesso di soggiorno deve verificare che non possa essere rilasciato un permesso per protezione speciale. Se ci sono i presupposti, quindi, prima di emettere il rigetto per il pds richiesto (per lavoro, famiglia, attesa occupazione ecc.) deve inviare gli atti alla Commissione Territoriale per l'emissione del parere sulla protezione speciale

3) *Chi ha diritto alla protezione speciale? (da pag. 10 a pag. 17 della circolare)*

La protezione speciale è riconosciuta ogni qual volta l'allontanamento della persona straniera dal territorio nazionale **comporterebbe una grave violazione di diritti umani tutelati nel nostro Paese.**

Ci occuperemo in questa sede solo dei casi in cui la protezione speciale è riconosciuta per la **tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero**, la quale verrebbe violata in caso di ritorno forzato nel paese di origine.

- *Cosa si intende per vita familiare e vita privata?*

La vita privata riguarda molteplici aspetti dell'identità sia fisica sia sociale della persona e ricomprende anche il **diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani** (anche di tipo commerciale e professionale) e quindi riguarda l'integrità fisica, psicologica, della riservatezza e dell'identità della persona.

Pertanto, per dimostrare che vi sia la necessità di rimanere in Italia ai fini di garantire il diritto alla vita privata è importante produrre la documentazione che provi **l'inserimento socio lavorativo del cittadino straniero** e quindi in particolare contratti di lavoro, di affitto, la frequenza a corsi, la partecipazione a programmi di tirocinio, ad attività sociali, ricreative, sportive, di volontariato. Un altro elemento fondamentale, che andrà sempre valorizzato è la durata del soggiorno in Italia.

La vita familiare riguarda invece i rapporti familiari, rilevando non tanto la loro forma (ad es. il riconoscimento giuridico del matrimonio) ma l'effettività di questi rapporti. Assumono quindi

rilevanza i legami familiari di fatto, compresi quelli tra coppie omosessuali, i legami con i genitori affidatari e con i figli adottivi.

4) *Che documenti vanno allegati alla richiesta di protezione speciale presentata in Questura? (pag. 5 della circolare e modulo allegato)*

E' onere del richiedente allegare tutta la documentazione dalla quale si evincono i requisiti per l'ottenimento della protezione speciale (alloggio, tempo di permanenza, legami familiari, lavoro). Se non ci sono dei documenti possono essere allegare anche delle dichiarazioni, autocertificazioni ecc.

5) *Se il cittadino straniero ha già presentato una domanda di asilo che è stata rigettata può fare un'altra richiesta oppure è meglio che presenta istanza di protezione speciale al Questore? (pag. 6 della circolare)*

Occorre valutare la situazione del richiedente caso per caso. Tuttavia la Commissione Nazionale precisa che i nuovi motivi a sostegno di una seconda domanda di protezione internazionale possono riguardare anche gli elementi visti per il riconoscimento della protezione speciale, e quindi l'inserimento socio – lavorativo, la situazione familiare ecc.

6) *Qual è la condizione giuridica del cittadino straniero che richiede la protezione speciale direttamente alla Questura?*

A differenza della richiesta di asilo, quando un cittadino straniero fa la richiesta di protezione speciale alla Questura, **non ottiene la regolarità sul territorio neppure fino all'esito della sua richiesta.** Pertanto, è sempre opportuno verificare caso per caso, quale sia la strada più conveniente per il richiedente, senza esporlo a lunghi periodi di irregolarità o al rischio di ricevere espulsioni.

7) *Cosa succede in caso di reati? Il rigetto della richiesta di protezione speciale è automatico?*

Il rigetto in caso di reati non è mai automatico. Al contrario, lo Stato dovrà bilanciare il rispetto della vita privata e familiare dei singoli alla luce della gravità dei reati commessi. Il bilanciamento va fatto valutando caso per caso la proporzionalità di una decisione di rigetto con la natura e la gravità del reato, la durata del soggiorno, la presenza di figli minori, la condotta successiva al reato, la solidità dei suoi legami familiari ecc. (Pag. 17)

Fraterni saluti.

Area Emigrazione, Immigrazione e mobilità

